



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

centro direzionale via nuovaluce n. 67/a-95030 tremestieri etneo ct-0954011111

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

1° Dipartimento 2° Servizio Politiche delle Risorse Umane

ALLEGATO D *Schema di Convenzione*

CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA FRUIZIONE DI SCONTI, PROMOZIONI ESCLUSIVE E AGEVOLAZIONI SU PRODOTTI E SERVIZI

La Città Metropolitana di Catania, con sede legale in Via Prefettura n.14, Catania 95124 (CT), rappresentata ai fini della presente Convenzione, dal Dirigente del Servizio Politiche delle Risorse Umane,

e

La società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica (di seguito denominato **Proponente**),

_____ con sede legale in _____, Via _____
codice fiscale n. _____, partita Iva n. _____,
iscrizione R.E.A. n. _____, in persona del proprio
rappresentante legale *pro tempore* _____, nato
a _____, il _____,
C.F. _____;

di seguito indicate, congiuntamente, come “**le Parti**”,

PREMESSO CHE: la Città Metropolitana di Catania con la suddetta convenzione intende promuovere iniziative di welfare organizzativo volte a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti dell'Ente e che tra le buone prassi finalizzate al rafforzamento del sistema di benessere lavorativo dei dipendenti, rientra la stipula di convenzioni non onerose volte ad offrire ai lavoratori in servizio presso la Città Metropolitana di Catania, sconti e/o tariffe agevolate per usufruire, di beni e/o servizi offerti da esercenti, ditte, società e professionisti, attivando iniziative che possano giovare alla limitazione dello stress da lavoro e a contribuire al complessivo miglioramento del benessere organizzativo/lavorativo;

che la Società/Ente/soggetto con _____ diversa natura giuridica _____ ha manifestato il proprio interesse (Allegato B) alla stipula di una convenzione non onerosa, avente ad oggetto _____ l'erogazione _____ di _____, a favore dei dipendenti della Città Metropolitana di Catania (**di seguito Beneficiari**), escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell'Amministrazione;

che ai fini della presente convenzione, la Città Metropolitana di Catania è preposta a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime, nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari, circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse della Città Metropolitana di Catania, ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Resta inteso che in caso di controversie applicative e/o interpretative dei predetti documenti, prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

Art. 2

Il Proponente (società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica)_____ si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato B), che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

Art. 3

Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso la Città Metropolitana di Catania.

Art. 4

Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa, all'offerta più vantaggiosa, senza che la Città Metropolitana di Catania ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo. Qualora il Proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliori offerte. La Città Metropolitana di Catania aggiungerà e pubblicherà sul proprio sito istituzionale e con le modalità previste nell'Avviso, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate *in melius*, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Art. 5

Il Proponente, in relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli offerti in Convenzione, che siano stati già erogati da parte del medesimo a favore di un Beneficiario e siano tutt'ora in essere, si impegna ad evitare disparità di trattamento e a consentire, per la residua durata del servizio l'eventuale rinegoziazione del prezzo e delle altre condizioni che si è impegnato ad assicurare in generale ai Beneficiari ai sensi della presente Convenzione.

Art. 6

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, la Città Metropolitana di Catania provvederà a divulgare - sulla propria piattaforma interna (intranet), e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari, il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

In particolare la Città Metropolitana di Catania potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito intranet e sul sito istituzionale dell'Ente, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro 15 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione. L'Amministrazione, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 4 e 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari eventuali variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Art.7

Il Proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà ricevere autorizzazione scritta da parte della Città Metropolitana di Catania

Art. 8

Il Proponente concede alla Città Metropolitana di Catania il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione, mediante le modalità che quest'ultimo riterrà più opportune.

Art. 9

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 10

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 11

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nel medesimo Allegato B.

Art. 12

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione.

La predetta risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. La Città Metropolitana di Catania si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, la Città Metropolitana di Catania si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

-il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;

- il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta; sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;
- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative la Città Metropolitana di Catania;

Art. 13

I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'Amministrazione e avrà la durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo. Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare l'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it indirizzato a Servizio Politiche delle Risorse Umane- comunicando le nuove condizioni economiche praticate. L'Amministrazione, al fine di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati. In ogni caso il Proponente è tenuto ad informare, con cadenza semestrale, la Città Metropolitana di Catania sullo stato di attuazione della Convenzione, fornendo allo stesso un documento di sintesi sulla tipologia e quantità di prodotti e servizi erogati ai Beneficiari, sulle relative condizioni e su ogni altro elemento e/o informazione ritenuta utile dalla Città Metropolitana di Catania. .

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 14

È espressamente accettato e convenuto che, in capo alla Città Metropolitana di Catania, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

Art. 15

Agli effetti della presente Convenzione, la Città Metropolitana di Catania elegge il proprio domicilio via Prefettura n. 14, Catania (CT)

e il Proponente presso la propria Sede Legale sita in _____

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà quindi indirizzata:

Quanto alla Città Metropolitana di Catania protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Quanto al Proponente: _____

Art. 16

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catania, fermo restando che le parti proveranno, ad ogni modo, di addivenire ad una bonaria composizione in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione dell'accordo, fermo restando che le parti non potranno pretendere alcun risarcimento o indennizzo derivante dalla presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Città Metropolitana di

Catania

(Dott.ssa Irma Azzarelli)

Per il Proponente

Tremestieri Etneo li, _____

Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16